

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1629

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAGALÀ

Introduzione dell'articolo 195-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di temporaneità degli incarichi direttivi in magistratura

*Presentata il 21 settembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 107, terzo comma, della Costituzione sancisce che « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ». Ciononostante, lo *status* di capo di un ufficio giudiziario è diventato, più nella sostanza che nella forma, una tappa della carriera che spesso costituisce un vero centro di potere. Da questo deriva una vera corsa, un po' squallida e triste, di molti magistrati, alla conquista dell'incarico di dirigente, vissuto troppo spesso come ruolo politico piuttosto che, come invece dovrebbe essere, funzionale. E molti meritevoli magistrati vivono la frustrazione di non avere « santi in paradiso », cioè all'interno del Consiglio superiore della magistratura, che appoggino la loro candidatura a un ruolo dirigenziale. Succede quindi che vengano sacrificate le professionalità e invece valorizzate capacità di tipo

diplomatico o politico. E l'attribuzione di una funzione direttiva viene vissuta più come una promozione che non come una fisiologica articolazione interna dei magistrati per funzioni.

È quindi necessario stabilire per legge, come del resto ha più volte richiesto la stessa magistratura associata, la temporaneità degli incarichi direttivi. La materia non è disciplinata nell'ordinamento giudiziario; è quindi sufficiente introdurre, come è formulato nella presente proposta di legge, l'articolo 195-*bis* al citato ordinamento.

I principi introdotti sono i seguenti: terminato l'incarico direttivo, il magistrato che lo ha ricoperto viene destinato a un'altra sede disponibile; l'incarico direttivo non è reiterabile se non dopo che siano decorsi quattro anni dalla sua cessazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« ART. 195-bis — (*Temporaneità degli incarichi direttivi*) — 1. I magistrati che hanno svolto funzioni direttive, al termine dell'incarico, sono destinati ad altra sede disponibile a loro domanda e con preferenza su eventuali concorrenti alla stessa sede e alla stessa funzione. Essi non possono ricevere nuovi incarichi direttivi prima che siano decorsi quattro anni dalla cessazione di quello precedente ».

